Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 17 maggio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Toscana

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 133 DEL 17 MAGGIO 1983:

LEGGE 4 maggio 1983, n. **184**.

Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 maggio 1983, n. **182**.

Interventi straordinari nel settore dello spettacolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'entrata in vigore delle leggi di riordinamento organico delle attività musicali, di prosa e cinematografiche, sono disposti i seguenti provvedimenti straordinari.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera *a*), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con l'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, e ulteriormente aumentato, con esclusione dello stanziamento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54, istituito per la preparazione di *tournées* all'estero, di lire 170.000 milioni per l'anno finanziario 1983 e di lire 184 mila milioni per l'anno finanziario 1984.

In aggiunta agli stanziamenti di cui al comma precedente, è disposto un contributo straordinario di lire 8.500 milioni per il 1983 e di lire 8.900 milioni per gli esercizi successivi, da assegnare con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo per lire 2.500 milioni per il 1983 e lire 2.500 milioni per il 1984, a favore del Teatro alla Scala e, per il rimanente importo, a favore di attività musicali all'estero, nonchè a favore degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, per le esigenze di programmazione connesse alla effettuazione di manifestazioni straordinarie in Italia con particolare riguardo per quelle, anche ordinarie, all'aperto che costituiscano occasione di rilevante movimento turistico.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, con esclusione dell'attività all'estero, è aumentato di lire 27.500 milioni per il 1983 e di lire 29.608 milioni per il 1984.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141, con esclusione dell'attività all'estero, è aumentato di lire 25.858 milioni per il 1983 e di lire 27.000 milioni per il 1984.

All'Istituto nazionale del dramma antico, riconosciuto ente pubblico nazionale ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, è concesso sullo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141, un contributo annuo non inferiore a lire 400 milioni, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Il contributo annuale a favore dell'Ente teatrale italiano (ETI), disposto con legge 17 febbraio 1982, n. 43, è aumentato di lire 650 milioni.

Il fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 376, e 17 febbraio 1982, n. 43, è ulteriormente integrato della somma di lire 9.000 milioni per l'anno 1983 e, per le finalità indicate dall'articolo 2, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819, di ulteriori lire 2.000 milioni per l'anno 1984, mediante conferimenti di pari importo da parte dello Stato.

Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 379, e 17 febbraio 1982, n. 43, è ulteriormente integrato della somma di lire 2.000 milioni per il 1983 e di lire 1.000 milioni per il 1984, mediante conferimenti di pari importo da parte dello Stato.

Il fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, integrato con la legge 17 febbraio 1982, n. 43, è ulteriormente integrato della somma di lire 9.000 milioni per il 1983 e di lire 2.500 milioni per il 1984, mediante conferimenti di pari importo da parte dello Stato.

Il fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, di lire 3.140 milioni, di cui:

lire 500 milioni per le finalità previste dal primo comma, lettera *g*), n. 2;

lire 300 milioni in aumento allo stanziamento di cui al primo comma, lettera *m*);

lire 1.240 milioni in aumento al contributo annuale fissato dall'articolo 1, undicesimo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 43, per le finalità di cui al primo comma, lettera *i*), del citato articolo 45;

lire 100 milioni, in aumento al contributo annuale fissato dall'articolo 1, terzo comma, della legge 23 luglio 1980, n. 374, per le finalità di cui al primo comma, lettera *o*), dello stesso articolo 45.

All'articolo 45, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonché per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale ».

Lo stanziamento di cui all'articolo 12, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, di lire 202 milioni.

Un contributo straordinario annuo di lire 2.000 milioni, limitatamente agli esercizi finanziari dal 1983 al 1992, è concesso a favore del Centro sperimentale di cinematografia, per il potenziamento delle strutture immobiliari e tecniche dell'Ente e della Cineteca nazionale. Almeno il 50 per cento del contributo deve essere destinato alla ristampa di vecchi film, in dotazione alla Cineteca nazionale o acquisiti da privati, mediante trasferimento delle copie su supporto ininfiammabile.

All'Istituto Luce è concesso, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, un contributo annuo di lire 2.000 milioni per:

a) la produzione e la diffusione in Italia e all'estero di film di particolari qualità artistiche e culturali;

b) la produzione e la diffusione, anche in collaborazione con altri enti pubblici, di film documentari a carattere didattico, scientifico, sperimentale, sportivo e turistico.

Il contributo di cui al precedente comma verrà annualmente assegnato ed erogato sulla base di un programma preventivamente approvato dal Ministero del turismo e dello spettacolo. Almeno il 50 per cento dello stanziamento deve essere destinato alle finalità di cui alla lettera *b*). Limitatamente all'esercizio finanziario 1983, il 50 per cento dello stanziamento, ferma restando la riserva per le finalità di cui alla lettera *b*), può essere utilizzato per il ripiano di situazioni debitorie al 31 dicembre 1981, connesse con il risanamento dell'archivio cinematografico e fotografico.

Le sovvenzioni, i contributi e i premi di cui agli articoli 44 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno carattere forfettario.

All'articolo 44, quinto comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tale contributo viene concesso per la organizzazione dei servizi comuni e per le iniziative di promozione culturale promosse direttamente da ciascuna associazione, sulla base dei progetti presentati, nonché in relazione all'attività svolta nell'anno precedente ed in rapporto al numero dei circoli aderenti ed effettivamente operanti ».

All'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli di cultura cinematografica ad esse aderenti, accompagnato da una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo, oltre che da un programma di attività e relativo bilancio di previsione per l'anno seguente ».

Per l'anno 1983 il termine di cui al comma precedente è fissato in trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

All'articolo 2 della legge 23 luglio 1980, n. 379, dopo le parole « conseguiti dal film » sono aggiunte: « nel mercato cinematografico ».

Art. 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1983 è istituito un fondo di lire 3.500 milioni per la concessione di sovvenzioni e contributi a carattere forfettario o per la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati per attività teatrali e cinematografiche all'estero, sentite le commissioni consultive per la prosa e per il cinema previste dalla vigente legislazione.

Il fondo è così ripartito:

a) lire 1.500 milioni per le attività teatrali di prosa all'estero;

b) lire 2.000 milioni per iniziative promozionali del cinema italiano all'estero.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo ha facoltà di emanare direttive volte a disciplinare le procedure e le modalità di intervento a favore delle attività dello spettacolo all'estero, nonché di avvalersi di organi consultivi appositamente nominati. Il fondo di cui ai commi precedenti assorbe ogni altro intervento del Ministero del turismo e dello spettacolo a favore di attività dello spettacolo italiano all'estero nel settore cinematografico e teatrale. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54, viene soppresso.

Alla sezione autonoma per il credito teatrale istituita presso la Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, viene conferita sul fondo di cui all'articolo 2, lettera *b*), della stessa legge la somma di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1983 e 1984, da utilizzare per la riduzione degli interessi relativi ai finanziamenti concessi dalla stessa sezione a favore delle associazioni concertistiche operanti nel Mezzogiorno, nonché degli istituti di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589. Il tasso di interesse a carico delle associazioni e degli enti che fruiscono della predetta agevolazione è ridotto fino al 50 per cento rispetto a quello praticato dalla sezione autonoma per il credito teatrale per analoghi finanziamenti.

E' istituito un fondo di lire 500 milioni per la stipula di una convenzione annuale con le ferrovie dello Stato per le facilitazioni tariffarie applicate per viaggi di singoli lavoratori dello spettacolo, di complessi o per il trasporto di merci. L'eventuale maggior onere derivante dall'applicazione della convenzione verrà ripartito in parti uguali sui fondi ordinari di bilancio a sostegno delle attività musicali, di prosa, cinematografiche e dello spettacolo viaggiante e circense.

Art. 3.

Lo stanziamento di cui al secondo comma del precedente articolo 1 è ripartito tra gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate:

a) quanto a lire 181 miliardi per il 1983 e lire 195 miliardi per il 1984 sulla base della media aritmetica fra la percentuale di suddivisione già riconosciuta per l'assegnazione della quota di lire 86.500 milioni di cui all'articolo 2 della legge 10 aprile 1981, n. 146, e la media aritmetica delle percentuali di suddivisione già riconosciute per la ripartizione della quota di lire 55.200 milioni di cui allo stesso articolo 2;

b) quanto a lire 5 miliardi sulla base delle percentuali derivanti dalle differenze positive fra le percentuali già riconosciute agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate per l'anno 1982 in applicazione dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, con esclusione della quota di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54, e le percentuali derivanti dall'applicazione di quanto previsto alla precedente lettera *a*).

I contributi da erogare a favore degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono liquidati con detrazione delle somme corrispondenti ad eventuali contestazioni o pendenze esistenti nei confronti dell'ENPALS per contributi dovuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo stesso; tali somme saranno accantonate, con effetto liberatorio per gli enti, dal Ministero del turismo e dello spettacolo per la destinazione e secondo la procedura di cui all'articolo 39, quarto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate hanno la facoltà di provvedere, con effetto liberatorio, a cessioni in favore dell'ENPALS, a valere sui contributi statali dell'esercizio in corso, a fronte degli obblighi contributivi correnti nei confronti del predetto ente.

L'aumento di spesa di personale di ciascun ente lirico ed istituzione concertistica assimilata non dovrà essere superiore, per gli esercizi finanziari 1983 e 1984, rispettivamente al 13 e al 10 per cento del costo del personale medesimo accertato nell'anno precedente, nel rispetto della normativa di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, concernente il blocco del personale di cui trattasi nei limiti del contingente numerico di personale a qualunque titolo in servizio presso i predetti enti ed istituzioni alla data del 31 ottobre 1973.

Parimenti, non dovranno essere superiori al 13 e al 10 per cento del costo accertato da ciascun ente lirico ed istituzione concertistica assimilata per l'esercizio finanziario precedente, gli aumenti complessivi delle spese per gli allestimenti di opere liriche e balletti, nonché dei concerti da realizzare negli anni 1983 e 1984, comprensive dei costi relativi agli artisti impiegati con rapporto di lavoro autonomo. L'eventuale eccedenza verificatasi nel 1983 dovrà essere riassorbita nel 1984.

Non meno del 20 per cento del costo dell'attività decentrata degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate dovrà essere assicurato da entrate diverse da quelle statali.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1983, lo stanziamento del fondo speciale previsto dall'articolo 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2, lettera *b*), della legge stessa, e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato in lire 1.800 milioni. La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, lettera *a*), della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, è determinata in misura non superiore a lire 1.000 milioni. L'ammontare di lire 200 milioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589, è elevato ad un ammontare non superiore a lire 400 milioni. Le disposizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 43, si intendono applicabili anche alle iniziative di cui all'articolo 40, primo comma, lettera *a*), e secondo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800.

I bilanci consuntivi di ciascun ente lirico ed istituzione concertistica assimilata dovranno chiudere, nel biennio 1983-84, in pareggio con esclusione degli oneri finanziari derivanti dai *deficit* di cui al successivo decimo comma. L'eventuale *deficit* di gestione di esercizio accertato al 31 dicembre 1983 dovrà essere ripianato a carico del bilancio 1984. Gli enti dovranno a tal fine deliberare, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio 1983, le necessarie variazioni al bilancio di previsione 1984.

Il consiglio di amministrazione dell'ente lirico o della istituzione concertistica assimilata per il quale l'esercizio finanziario 1984 sia chiuso in disavanzo è considerato decaduto a tutti gli effetti di legge; il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina un commissario entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei conti consuntivi al Ministero vigilante. I componenti del consiglio di amministrazione decaduto non possono essere nominati per il quadriennio successivo.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in caso di mancata trasmissione del conto consuntivo 1984 entro il termine previsto dall'articolo 17 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Quanto previsto dall'articolo 4, primo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 146, modificato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 43, è esteso all'esercizio finanziario 1982.

Lo stanziamento di cui al precedente articolo 2, secondo comma, lettera *b*), è utilizzato per il sostegno di:

iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero, da realizzare nel quadro di rapporti internazionali;

iniziative e manifestazioni promosse ed organizzate al fine di promuovere, sul piano culturale ed industriale, la diffusione della cinematografia nazionale all'estero;

iniziative volte a promuovere organismi che effettuino il controllo degli incassi sui mercati esteri e favoriscano e curino le vendite dei film nazionali.

Le somme non assegnate entro il 30 settembre di ciascun anno sul fondo di cui al precedente articolo 2, primo comma, istituito per il sostegno di iniziative cinematografiche e teatrali all'estero, vanno in aumento delle disponibilità degli stanziamenti per il sostegno delle attività in Italia di cui al precedente articolo 1, quinto comma, e — limitatamente alle attività di cui all'articolo 45, primo comma, punti *b*) e *c*), della legge 4 novembre 1965, n. 1213 — undicesimo comma, secondo le modalità ed i criteri di assegnazione previsti per i rispettivi fondi.

Per le giornate di programmazione di spettacoli cinematografici in cui venga praticato un prezzo netto del biglietto inferiore a quello che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti stabilito ai sensi del-

l'articolo 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è concesso all'esercente un abbuono dell'imposta sugli spettacoli sino alla concorrenza di lire 15.000.

Con decreto del Ministro delle finanze, il limite di prezzo di cui al precedente comma può essere modificato sulla base della variazione del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici.

All'articolo 25 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aggiunto in fine il seguente comma:

« L'accertamento della eventuale sussistenza delle predette finalità pubblicitarie, che debbono assumere, con particolare inequivocabile rilevanza, carattere di ricorrenza o prevalenza nel contesto del film, è demandato alle Commissioni costituite ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161 ».

Il divieto, di cui all'articolo 25, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, di corrispondere contributi e premi a film prodotti con il concorso finanziario dello Stato, non si applica nei confronti delle imprese che partecipino alla produzione dei film di cui all'articolo 45, primo comma, lettera *m*), della predetta legge, e all'articolo 1, quindicesimo comma, lettera *a*), della presente legge.

All'articolo 43 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per i film che abbiano ottenuto il premio di qualità di cui all'articolo 9 della presente legge, il produttore dovrà consegnare alla Cineteca nazionale un controtipo del negativo oppure, in alternativa, un'altra copia positiva, in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che non abbia effettuato passaggi in sale di proiezione cinematografiche; tale obbligo sussiste anche per i lungometraggi che abbiano ottenuto l'attestato di qualità, quali film della C.E.E., ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, della presente legge ».

A decorrere dall'esercizio finanziario 1983, il fondo di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con legge 26 luglio 1975, n. 375, e con legge 29 luglio 1980, n. 390, è ulteriormente elevato di lire 1.000 milioni.

Il fondo di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 37, è utilizzato nell'esercizio successivo a quello di competenza per la concessione di sovvenzioni e contributi da attività svolte nell'anno precedente.

Art. 4.

All'onere finanziario di lire 266.850 milioni, per l'esercizio finanziario 1983, e di lire 270.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984, derivante dalla applicazione della presente legge, ivi compreso quello valutato in lire 2.000 milioni per gli abbuoni di imposta sugli spettacoli previsti all'articolo 3, tredicesimo comma, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1983 e 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — SIGNORELLO — GORIA — BODRATO — FORTE

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 10 maggio 1983, n. 183.

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la rivalutazione delle indennità per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi viaggianti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno finanziario 1982 e di lire 1.600 milioni per l'anno finanziario 1983 e successivi ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 19 novembre 1981 tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale in materia di rivalutazione delle indennità per il personale postelegrafonico addetto ai servizi viaggianti.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni per l'anno 1982 ed in lire 1.600 milioni per l'anno 1983 e per ciascuno degli anni successivi, si provvede mediante riduzione di lire 2.400 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 103 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1983. All'onere per gli anni successivi si farà fronte con riduzione degli stanziamenti iscritti al corrispondente capitolo degli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — GASPARI — BODRATO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 marzo 1983.

Impegno della somma di L. 1.851.855.000, a favore delle comunità montane interessate delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Puglia, Valle d'Aosta, Basilicata, Umbria, Lazio e Sardegna, ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, recante disposizioni in materia di finanza locale.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 93, contenente disposizioni integrative della legge n. 1102/71, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, recante disposizioni in materia di finanza locale;

Visto l'art. 36, primo comma, della sopracitata legge n. 51/82, con la quale viene autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, per le finalità ex legge n. 93/81;

Visto, in particolare, il secondo comma del sopracitato art. 36 della legge n. 51/82, che prevede erogazioni, a valere sull'autorizzazione di lire 120 miliardi, direttamente alle comunità montane, per spese di gestione, in ragione di lire 30 milioni, quale quota fissa per ciascuna di esse, nonché di L. 1.000 per abitante residente nel rispettivo territorio montano;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, d'autorizzazione all'esercizio provvisorio di bilancio, per l'esercizio 1983;

Visti i propri decreti del 6 novembre 1982, del 18 dicembre 1982 e del 22 gennaio 1983, con i quali sono stati assunti impegni per un importo complessivo di L. 17.798.127.000 — per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 36 della soprarichiamata legge n. 51/82 — a valere sull'esercizio 1982, a favore delle comunità montane ivi indicate;

Ritenuti acquisiti, al momento, ulteriori dati di base per la determinazione delle quote di devoluzione per le comunità montane appresso indicate;

Decreta:

Art. 1.

L'importo complessivo di L. 1.851.855.000 è impegnato a favore delle comunità montane appresso indicate, per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 36 della legge n. 51/82, come segue:

	(Importo in lire)
Emilia-Romagna:	
dell'Appennino Cesenate .	53.618.000
dell'Appennino Faentino .	46.452.000
delle Valli del Taro e Ceno .	70.987.000
Appennino Parma est .	52.072.000
Appennino Forlivese (zona 12) .	49.523.000
dell'Appennino Bolognese n. 1 (zona 8)	96.675.000
dell'Appennino Bolognese n. 2 .	55.039.000
Marche:	
zona « L »	50.682.000
del Montefeltro - Zona « B »	48.146.000
del Metauro - Zona « E »	56.440.000
Alta Valle dell'Esino	80.564.000
dell'Alto e Medio Metauro	65.251.000
dell'Alta Valle del Potenza	48.378.000
del San Vicino	42.127.000
del Catria e del Nerone	62.357.000
Puglia:	
del sub-Appennino Dauno meridionale	73.250.000
del Gargano	143.951.000
Murgia sud orientale	84.957.000
della Murgia nord occidentale . . .	91.461.000
Valle d'Aosta:	
n. 4 « Monte Emilius »	49.436.000
Basilicata:	
Medio Agri-Sauro	55.208.000
Alto Bradano	64.133.000
Umbria:	
zona F - Valle del Nera e M.S. Pancrazio	39.249.000
Lazio:	
dei Monti Lepini	100.245.000
« Monti Ernici »	111.137.000
5ª zona « Montepiano Reatino » . . .	62.530.000
Sardegna:	
n. 4 « Riviera di Gallura »	97.987.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1983, in conto residui 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1983
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 161

(2732)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 maggio 1983.

Misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale statale in attività di servizio per il trimestre maggio-luglio 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con l'art. 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79), istitutivo dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 7 maggio 1983, protocollo n. 10677, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita, calcolato con base ago-

sto-ottobre 1982 uguale a 100, per la determinazione dell'indennità di contingenza nel settore industria per il trimestre febbraio-aprile 1983 è risultato pari a 107,14 comportando un aumento di punti 3;

Ritenuto quindi che l'aumento del costo della vita da considerare ai fini dell'elevazione della misura dell'indennità integrativa speciale per il personale in attività è stato di 3 punti per il trimestre febbraio-aprile 1983;

Visto l'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, che ha fissato in L. 6.800 per il personale in attività la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita a decorrere dal 1° febbraio 1983; maggiorazione che, per i 3 punti rilevati per il trimestre febbraio-aprile 1983 è di L. 20.400 per il personale in attività;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, la misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale in attività, per il trimestre maggio-luglio 1983, deve essere modificata in relazione ai punti maturati nel trimestre febbraio-aprile 1983;

Decreta:

Per il trimestre 1° maggio-31 luglio 1983 l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in attività di servizio nella misura mensile di L. 617.941.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1983
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 97

(2977)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Tredicesima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1970/1985

Si rende noto che il giorno 17 maggio 1983, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle ottantatre serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % 1970/1985, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 28 dicembre 1970.

Il successivo giorno 18 maggio, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla tredicesima estrazione di ventisei serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1983.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2983)

Undicesima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1972/1987

Si rende noto che il giorno 25 maggio 1983, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle cinquantadue serie attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % 1972/1987, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 13 settembre 1972.

Il successivo giorno 26 maggio, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto all'undicesima estrazione di nove serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1983.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2984)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 7 aprile 1983 la società cooperativa agricola «Latteria sociale di Averara» società cooperativa a responsabilità limitata, in Averara (Bergamo), costituita per rogito avv. Allevi Antonio il 29 gennaio 1956, repertorio n. 622, registro società n. 3827, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Pagliaro Vittorio.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1983 la società cooperativa agricola «Valano primo», in Rossano (Cosenza), costituita per rogito notaio Pietro Labonia in data 11 settembre 1967, repertorio n. 14371, registro società n. 772, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1983 il rag. Coppola Mario, nato il 6 dicembre 1938 a Viareggio, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Co.Ve.Na.Ve. Società verniciatori navali versilia a r.l., in Viareggio, in sostituzione del rag. Tozzi Vito, dimissionario.

(2588)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Sona

Con decreto interministeriale 21 aprile 1983, n. 143, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'infrastruttura D.A.T. «La Merla», riportata nel catasto del comune di Sona (Verona) alla sezione D, foglio II, mappali n. 75 e n. 76, per una superficie complessiva di mq 545.

(2916)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Potenza, Pietragalla, Acerenza ed Altamura.

Con decreto interministeriale 21 marzo 1983, n. 5, sono state trasferite dal demanio pubblico, ramo ferrovie al patrimonio dello Stato le aree e le annesse case cantoniere riportate al catasto terreni dei comuni di:

a) Potenza alla partita 786, foglio 72, particelle 202, 203 e 374; foglio 1, particelle 125, 126 e 395; foglio 2 particelle 311, 312 e 663;

b) Pietragalla (Potenza) alla partita 9917, foglio 57, particelle 23, 220 e 221; foglio 53, particelle 48, 53 e 230;

c) Acerenza (Potenza) alla partita 7032, foglio 42, particelle 49, 50 e 113.

Con decreto interministeriale 21 marzo 1983, n. 1318, è stato trasferito dal demanio pubblico, ramo ferrovie ai beni patrimoniali dello Stato il terreno delle Ferrovie calabro-lucane, linea Bari-Montalbano Ionico allibrato negli atti del nuovo catasto terreni del comune di Altamura (Bari) alla partita 6681, foglio 102, particelle 105 e 161 di complessive Ha 0,79.12.

Con decreto interministeriale 21 marzo 1983, n. 1320, è stato trasferito dal demanio pubblico, ramo ferrovie al patrimonio dello Stato l'immobile delle Ferrovie calabro-lucane, linea Bari-Montalbano Ionico allibrato negli atti del nuovo catasto terreni del comune di Altamura (Bari) alla partita 1, foglio 102, particelle 111 di Ha 0.04.82.

Cn decreto interministeriale 21 marzo 1983, n. 1350, è stato trasferito dal demanio pubblico, ramo ferrovie ai beni patrimoniali dello Stato il terreno delle Ferrovie calabro-lucane, linea Bari-Montalbano Ionico allibrato negli atti del nuovo catasto terreni del comune di Altamura (Bari) alla partita 6681, foglio 104, particella 48 di Ha 1.0552.

(2692)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Istituzione di un comitato tecnico-amministrativo con compiti di consulenza in materia di opere da realizzare in economia e a conduzione diretta a carico del Fondo per la protezione civile.

Con ordinanze 24 marzo 1983, n. 15 FPC e 7 aprile 1983, n. 15-*bis* FPC, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547 e del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, ha istituito un comitato tecnico-amministrativo con compiti di consulenza in materia di opere da realizzare in economia e a conduzione diretta a carico del Fondo per la protezione civile nonché per ogni altro intervento comunque di competenza del Ministro.

(2948)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune catastale di Canal San Bovo

Con deliberazione 16 marzo 1983, n. 2126, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 11587/2 e 11587/3 comune catastale di Canal San Bovo dal demanio al patrimonio provinciale.

(2949)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici, da assegnare al laboratorio di tossicologia comparata ed ecotossicologia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'articolo 24-*bis;*

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto predetto;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1981, n. 310;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e del 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/c allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 del comitato amministrativo del predetto Istituto;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

I vincitori del concorso saranno assegnati al laboratorio di tossicologia comparata ed ecotossicologia.

I suddetti cinque posti sono ripartiti per gruppi come segue:

A) primo gruppo: due posti;

B) secondo gruppo: un posto;

C) terzo gruppo: due posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) al coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato dal Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Chi intende concorrere per più gruppi di posti deve presentare tante domande separate allegando a ciascuna di esse i titoli, di cui al successivo art. 5, che intende presentare.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A) gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) per quale gruppo di posti, tra quelli indicati nel precedente art. 1, intendono concorrere;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Nel caso che con una stessa domanda si chieda di concorrere per più gruppi di posti, sarà considerato valido, ai fini della ammissione al concorso, il gruppo indicato per primo nella domanda stessa.

Qualora con la stessa domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti cinque.

Detto punteggio sarà così ripartito:

categoria I: pubblicazioni scientifiche, fino a punti 2,50;

categoria II: altri titoli (da determinare a cura della commissione esaminatrice), fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio, sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

A) *primo gruppo - due posti*:

prima prova scritta: informatica e/o statistica;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta) su: tecniche di programmazione ed elaborazione dati;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

B) *secondo gruppo - un posto*:

prima prova scritta: biologia e/o tossicologia;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta) su: tecniche strumentali in biologia;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

C) *terzo gruppo - due posti*:

prima prova scritta: chimica analitica;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta) su: analisi di un composto presente in una miscela;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno* 1983 *verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche di cui al precedente art.* 6.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuno dei gruppi di posti di cui all'art. 1 del presente bando, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dallo ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto apposito invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

In base alle graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, verranno formate le relative graduatorie dei vincitori.

Il candidato che, avendo concorso per più gruppi di posti, risultasse vincitore in più graduatorie, dovrà comunicare all'ufficio indicato nel precedente art. 3, entro il termine di venti giorni, che decorre dal giorno di ricevimento di apposito invito, per quale gruppo di posti intende optare.

In caso di mancata opzione nel termine di cui sopra, la scelta si intenderà fatta per il gruppo di posti nella cui graduatoria il candidato ha riportato un punteggio maggiore.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti, tenuto conto delle eventuali opzioni, verranno unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 9.

Le graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti e le relative graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso di cui trattasi saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso nel proprio gruppo non acquisteranno alcun diritto a coprire gli eventuali posti rimasti scoperti in altro gruppo.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti che si renderanno eventualmente disponibili nel gruppo stesso entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso; i documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dall'assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina ad assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla sesta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1983
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 217

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) .
nato a (provincia di .)
il . . e residente dal (*a*)
in (provincia di .)
c.a.p. . . via . . n. . . chiede di essere ammesso al pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di tossicologia comparata ed ecotossicologia.

Il sottoscritto chiede di partecipare per il gruppo di posti **di cui alla lett. ... dell'art. 1 del bando del concorso in questione.**

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perche (*b*) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . . .;

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città . . . . c.a.p. . . via . . . . n. . . numero telefonico . . . .

Data, ...

Firma (*f*) . . . . . .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2645)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici, da assegnare al laboratorio di ultrastrutture.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'articolo 24-*bis;*

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto predetto;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e del 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/*c* allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 del comitato amministrativo del predetto Istituto;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

I vincitori del concorso saranno assegnati al laboratorio di ultrastrutture.

I suddetti quattro posti sono ripartiti per gruppi come segue:

A) primo gruppo: un posto;

B) secondo gruppo: un posto;

C) terzo gruppo: un posto;

D) quarto gruppo: un posto.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regine Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Chi intende concorrere per più gruppi di posti deve presentare tante domande separate allegando a ciascuna di esse i titoli, di cui al successivo art. 5, che intende presentare.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) per quale gruppo di posti, tra quelli indicati nel precedente art. 1, intendono concorrere;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Nel caso che con una stessa domanda si chieda di concorrere per più gruppi di posti, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il gruppo indicato per primo nella domanda stessa.

Qualora con la stessa domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti cinque.

Detto punteggio sarà così ripartito:

categoria I - pubblicazioni scientifiche: fino a punti 2,50;

categoria seconda - altri titoli (da determinare a cura della commissione esaminatrice): fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio, sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

A) *Primo gruppo* - un posto:

prima prova scritta: elettronica e/o ottica e/o struttura della materia;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta) su: descrizione di un circuito elettronico e misura delle caratteristiche dei singoli componenti;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

B) *Secondo gruppo* - un posto:

prima prova scritta: biologia cellulare;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta) su: allestimento di colture cellulari a partire da espianti di tessuto e/o da linee cellulari stabilizzate;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

C) *Terzo gruppo* - un posto:

prima prova scritta: biologia generale;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta) su: inclusione in resina di cellule e/o tessuti biologici per indagini di microscopia elettronica;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

D) *Quarto gruppo* - un posto:

prima prova scritta: fisiologia cellulare;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta) su: tecniche di laboratorio di citologia normale ed ultrastrutturale;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1983 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche di cui al precedente art.* 6.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuno dei gruppi di posti di cui all'art. 1 del presente bando, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonchè a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto apposito invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

In base alle graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, verranno formate le relative graduatorie dei vincitori.

Il candidato che, avendo concorso per più gruppi di posti, risultasse vincitore in più graduatorie, dovrà comunicare all'ufficio indicato nel precedente art. 3, entro il termine di venti giorni, che decorre dal giorno di ricevimento di apposito invito, per quale gruppo di posti intende optare.

In caso di mancata opzione nel termine di cui sopra, la scelta si intenderà fatta per il gruppo di posti nella cui graduatoria il candidato ha riportato un punteggio maggiore.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti, tenuto conto delle eventuali opzioni, verranno unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 9.

Le graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti e le relative graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso di cui trattasi saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso nel proprio gruppo non acquisteranno alcun diritto a coprire gli eventuali posti rimasti scoperti in altro gruppo.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti che si renderanno eventualmente disponibili nel gruppo stesso entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dall'assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina ad assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla sesta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1983
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 204

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . e residente dal (*a*) . . . .
in . . . . (provincia di . . . . .)
c.a.p. . . . . via . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di ultrastrutture.

Il sottoscritto chiede di partecipare per il gruppo di posti di cui alla lettera . . . dell'art. 1 del bando del concorso in questione.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (*b*) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . . . . ;

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . .
presso . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (e);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città c.a.p. via n. numero telefonico

Data,

Firma (f)

(a) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(b) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(c) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(d) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(e) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(f) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2646)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico nazionale, per esami, a complessivi dodici posti per la nomina alla qualifica funzionale di consigliere dell'informatica, categoria settima, del personale con funzioni direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, concernente la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del suddetto testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il relativo trattamento economico;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1981, registro n. 18, foglio n. 3, con il quale sono state individuate le qualifiche funzionali del personale dell'A.S.S.T. e sono stati stabiliti i relativi profili professionali e i rispettivi contingenti organici di posti;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1982, registro n. 9, foglio n. 1, concernente la disciplina dei concorsi per l'accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'A.S.S.T.;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'A.S.S.T. sono stati rielaborati e ascritti a categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio per l'accesso alle varie categorie professionali dell'A.S.S.T., nonché le riserve di posti per il personale interno nei pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1982, n. 49503, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esami e la composizione delle commissioni esaminatrici per i concorsi di accesso alle qualifiche funzionali dell'A.S.S.T.;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e 31 luglio 1978, n. 571, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e tenuto conto dei posti da conferire secondo le modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata e integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Ritenuto che per la qualifica di consigliere dell'informatica, categoria settima, del personale direttivo dell'A.S.S.T. non deve farsi luogo alla riserva dei posti di cui all'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, trattandosi di qualifica atipica il cui profilo professionale non trova alcuna rispondenza nelle qualifiche per le quali sono stati indetti esami di idoneità ai sensi dell'art. 26-*ter* della citata legge n. 33/1980;

Ritenuta la necessità di coprire quindici posti della disponibilità dell'anzidetta qualifica, calcolata secondo il disposto dell'art. 7, ultimo comma, della citata legge n. 101/1979;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, il 20% dei detti quindici posti deve essere riservato al personale dell'A.S.S.T. di categoria immediatamente inferiore, e che, ai sensi dell'art. 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, tali posti, fino al 31 dicembre 1983, possono essere attribuiti mediante autonomo concorso interno;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' indetto un concorso pubblico nazionale, per esami, a dodici posti per la nomina in prova alla qualifica funzionale di consigliere dell'informatica nella categoria settima del personale con funzioni direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, da conferire nelle seguenti sedi:

Milano	posti 1
Venezia	» 1
Bologna	» 1
Roma	» 7
Napoli	» 1
Palermo	» 1

Gli assunti non potranno conseguire trasferimenti o distacchi, a domanda, dalla sede assegnata, se non saranno trascorsi cinque anni di effettivo servizio dalla data di assunzione.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria, in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in matematica, in scienze dell'informazione, in economia e commercio o in scienze statistiche.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre al titolo di studio indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario);

d) godimento dei diritti politici (ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

d) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Presentazione della domanda

. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di assicurata convenzionale oppure presentata direttamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e AA.GG. - Reparto I - Sezione I - Viale Europa n. 160 - 00144 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nel caso che la domanda venga spedita a mezzo di raccomandata o di assicurata, farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

In caso di presentazione diretta, la direzione centrale accettante, dopo avere apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa, amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della università e della data in cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere una qualsiasi delle sedi indicate nell'art. 1 del presente bando;

m) se intendano sostenere la prova facoltativa di cui allo art. 9 del presente bando (non si terrà conto di eventuali richieste di sostenere la prova facoltativa avanzate dopo il termine indicato dal 1° comma del presente articolo);

n) di essere a conoscenza che senza ulteriore avviso dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e secondo il diario stabiliti nel successivo art. 9.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparate.

Nelle domande dovrà essere indicato il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di comunicazioni ai candidati, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate, ovvero da fatti imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, né di quelle prive di sottoscrizione autografa da parte del candidato.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Ministro, da comunicare agli interessati e da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto ministeriale e sarà così composta:

presidente: magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

membri: due funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica di dirigente superiore del ruolo tecnico (in luogo di uno o di entrambi i funzionari, potranno essere nominati uno o due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame);

segretario: funzionario dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua estera, da scegliersi tra funzionari dello A.S.S.T. aventi qualifica non inferiore a vice dirigente ovvero tra docenti di scuola statale.

Art. 9.

Programma e diario degli esami

L'esame consisterà di due prove scritte, di un colloquio e di una prova facoltativa di lingua francese, secondo il programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma. L'ordine di svolgimento delle stesse sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica, parte prima del* 30 *giugno* 1983.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I concorrenti dovranno pertanto consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, sulla quale potranno, altresì, essere comunicati eventuali rinvii della pubblicazione del diario di esame.

I candidati dovranno quindi presentarsi senza ulteriore avviso per sostenere le prove scritte, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nella pubblicazione di cui ai precedenti commi, restando inteso che l'ammissione alle prove medesime ha luogo con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Art. 10.

Votazioni Ammissione al colloquio

La votazione, per ciascuna prova di esame, sia obbligatoria che facoltativa, sarà espressa in punti interi, da zero a venti.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato, nelle prove scritte, una votazione complessiva non inferiore a ventotto, con almeno dodici ventesimi in ciascuna prova.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la prova orale e quella facoltativa.

Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato una votazione non inferiore a punti dodici.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali e facoltative, la commissione esaminatrice esporrà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

La votazione globale sarà costituita dalla somma:

della metà del punteggio complessivo riportato nelle prove scritte;

del punteggio riportato nel colloquio;

di un decimo della votazione riportata nella prova facoltativa, purchè non inferiore a punti 12.

Art. 11.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi alle prove di esame i candidati dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente, applicata su foglio di carta bollata, con la firma del candidato autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 12.

Titoli di preferenza e di precedenza

I concorrenti che avranno superato il colloquio, dovranno inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di assicurata convenzionale ovvero presentare direttamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici Direzione centrale personale e AA.GG. Reparto I Sezione I Viale Europa 160, 00144 Roma, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello del colloquio.

I suddetti documenti dovranno essere redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme per garantirne l'autenticità.

I titoli di preferenza e di precedenza dovranno essere posseduti dai candidati almeno alla data di scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, per la loro presentazione.

Nel caso che i documenti siano spediti a mezzo di raccomandata o di assicurata farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

In caso di presentazione diretta, i documenti medesimi dovranno essere elencati, a cura del candidato, in apposita distinta in duplice copia, una delle quali sarà restituita come ricevuta, con il bollo a data e la firma del funzionario accettante.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresa l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 13.

Graduatorie Riserve di posti

Con decreto ministeriale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, saranno approvate:

a) la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei, formata secondo l'ordine del punteggio complessivo da ciascuno ottenuto;

b) la graduatoria dei vincitori, formata, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 12, con l'applicazione delle preferenze stabilite dall'art. 5, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, e con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti;

c) la graduatoria degli idonei formata con l'applicazione delle suddette norme che riguardano le preferenze.

Della pubblicazione del predetto decreto sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Immissioni in servizio

I candidati dichiarati vincitori saranno subito immessi in servizio, previo accertamento, ove occorra, della idoneità fisica, sotto condizione del possesso di tutti i requisiti, da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

Le stesse modalità si applicano per l'eventuale immissione in servizio di candidati idonei.

Art. 15.

Idonei

Gli idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano il diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Il Ministro, su conforme parere del consiglio d'amministrazione, ha facoltà di conferire agli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, i posti disponibili, nel limite del 10% di quelli messi a concorso, entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Le riserve di posti si applicano anche nel caso di assunzioni di contingenti di idonei.

Art. 16.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati, con lettera raccomandata, a presentare o far pervenire (con le stesse modalità previste dal precedente art. 12, primo comma) all'ufficio di assegnazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o da pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'università presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico dell'unità sanitaria locale istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 o da un medico provinciale o militare o dallo ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 17.
Documentazione di rito ridotta

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 16 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti ai Corpi delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 16.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 16.

Art. 18.
Esclusione dalla nomina

Sono esclusi dalla nomina coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo alla data stabilita.

Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, ai sensi del precedente art. 16, non producano in termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Art. 19.

Nomina in prova

I vincitori e gli idonei immessi in servizio, che avranno documentato nel termine perentorio indicato nel precedente art. 16 il possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova alla qualifica funzionale di consigliere dell'informatica, categoria settima, del personale con funzioni direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con il trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti norme.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi decorrenti dalla data di immissione in servizio. Compiuto il periodo di prova gli interessati, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno confermati in ruolo con decreto del Ministro. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 27 novembre 1982

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1983
Registro n. 14 Poste, foglio n. 5

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova: Principi generali sul trattamento automatico delle informazioni L'elaboratore elettronico. Le sue unità costituenti. La sua gestione (multiprogrammazione, timesharing) - I principali linguaggi di programmazione degli elaboratori elettronici - La teleelaborazione. I terminali. Le varie modalità delle procedure di colloquio - Statistica metodologica - Cenni di ricerca operativa.

Seconda prova: Analisi di una procedura e minutazione del programma di elaborazione con linguaggio a scelta del candidato.

Colloquio - Oltre le materie oggetto delle prove scritte:

1) teoria dei sistemi;

2) cenni sui sistemi di trasmissione delle informazioni e sulla struttura delle reti telegrafiche e telefoniche;

3) nozioni di contabilità dello Stato, diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici, legislazione sociale con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

4) lettura e traduzione senza l'uso del dizionario, di un brano tecnico meccanografico della lingua inglese;

5) legislazione relativa all'organizzazione dei servizi telefonici e all'ordinamento dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Prova facoltativa di lingua francese: La prova di lingua francese consisterà in una conversazione nella lingua straniera su argomenti di normale generale conoscenza.

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto I - Sezione I - Viale Europa, 160 - 00144 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

(1)

(congome e nome)

(luogo di nascita) (data di nascita)

(indirizzo: via/piazza, numero civico)

(c.a.p., comune di residenza e provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dodici posti per la nomina in prova alla qualifica funzionale di consigliere dell'informatica, categoria settima. del personale direttivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età perché . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . . al . . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di voler sostenere la prova facoltativa di francese.

Data, ...

Firma (7)

. . . .

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare, perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparate; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(2840)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso ad un posto di comandato presso il centro di studi di filologia italiana annesso all'Accademia della Crusca

E' indetto un concorso ad un posto di comandato presso il centro di studi di filologia italiana annesso all'Accademia della Crusca, riservato a insegnanti di ruolo di istituti medi di istruzione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1336.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade il quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Accademia della Crusca, con sede in Firenze, via di Castello, 46.

(2952)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a diciotto posti di commesso nel ruolo centrale e periferico, carriera ausiliaria.

In data 26 aprile 1983 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 4 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i risultati del concorso a diciotto posti di commesso nel ruolo centrale e periferico, carriera ausiliaria, indetto con decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 13 agosto 1980.

(2886)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Concorso per il conferimento di due sedi farmaceutiche vacanti nel comune di Palermo

Con decreto 18 aprile 1983, n. 4271, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due sedi farmaceutiche urbane di nuova istituzione nel comune di Palermo, zona «Zisa» e zona «Cardillo».

I requisti per la partecipazione al concorso sono quelli indicati all'art. 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475. Le domande di partecipazione, compilate in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, e corredate dai documenti previsti dalla stessa norma, dovranno pervenire a questo ufficio entro le ore 12 del giorno 15 luglio 1983.

(2821)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 70, IN ALESSANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale civile:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche (D.E.A.);

un posto di aiuto della divisione di stomatologia e chirurgia maxillo facciale (D.E.A.).

Ospedale infantile:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia pediatrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Alessandria.

(213/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 75, IN ACQUI TERME

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Acqui Terme (Alessandria).

(216/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 72, IN TORTONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo presso il servizio di endoscopia;

un posto di aiuto psichiatra presso il servizio di salute mentale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Tortona (Alessandria).

(211/S)

REGIONE MOLISE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 7, IN TERMOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

A tempo definito:

tre posti di assistente medico (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica).

A tempo pieno:

un posto di aiuto e due posti di assistente di medicina (area funzionale di medicina);

un posto di assistente di psichiatria (area funzionale di medicina);

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (area funzionale di chirurgia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato alla sanità della regione di Campobasso.

(217/S)

REGIONE CALABRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 31, IN REGGIO CALABRIA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile di cardiologia presso il presidio ospedaliero Ospedali riuniti di Reggio Calabria.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile di cardiologia presso il presidio ospedaliero Ospedali riuniti di Reggio Calabria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato igiene e sanità - ufficio concorsi della regione in Catanzaro.

(215/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1983, n. **10**.

Centro riferimento attività emotrasfusionale e produzione emoderivati (C.R.E.). Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 23 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il Centro riferimento attività emostrasfusionale e produzione emoderivati (C.R.E.) è autorizzato a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1983 sia approvato per legge e comunque non oltre il 30 aprile 1983, il bilancio per l'anno finanziario 1983 approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente con deliberazione n. 40 del 29 dicembre 1982, e depositato al consiglio regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 14 febbraio 1983

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 *gennaio* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 26 *gennaio* 1983.

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1983, n. **11**.

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.). Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 23 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.) e autorizzato a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1983 sia approvato per legge e comunque, non oltre il 30 aprile 1983, il bilancio per l'anno finanziario 1983 approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente con deliberazione n. 227 del 22 dicembre 1982 e depositato al consiglio regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 14 febbraio 1983

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 *gennaio* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 26 *gennaio* 1983.

(1890)

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1983, n. **12**.

Contributo al centro interregionale di studi e documentazione - Cinsedo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 2 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana riconosce la rilevanza, per i propri fini istituzionali, del Cinsedo (Centro interregionale di studi e documentazione), con sede in Roma e per potersi avvalere dei servizi che esso, a norma del proprio statuto, fornisce senza fini di lucro, concede al centro suddetto un contributo annuale inteso a sostenere l'organizzazione e le spese per le attività svolte nel comune interesse delle regioni e delle province autonome.

La misura del contributo è stabilita per il corrente esercizio in L. 33.000.000.

Per gli esercizi successivi il contributo è determinato con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1983, si fa fronte con i fondi di cui al cap. 00950 « Contributo al Centro interregionale di studi e documentazione - Cinsedo » del bilancio di previsione del corrente anno che presenta la necessaria disponibilità dopo l'integrazione apportata con la variazione di cui al successivo comma.

Agli stati di previsione della spesa del bilancio corrente, di competenza e di cassa per analogo importo, vengono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 50260. — Fondo di riserva per spese impreviste . . . . L. 3.000.000

In aumento:

Cap. 00950. — Contributo al Centro interregionale di studi e documentazione - Cinsedo . . L. 3.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 21 febbraio 1983

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 gennaio 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 16 *febbraio* 1983.

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1983, n. 13.

Mostra-convegno dedicata agli ausili tecnici per handicappati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 2 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di garantire il pieno diritto all'inserimento lavorativo, nel contesto sociale e familiare, nonché il diritto allo studio e alla formazione professionale delle persone handicappate ed, in particolare, nell'intento di assicurare nell'immediato a tutte le persone portatrici di svantaggio una efficace occasione di conoscenze e di fruizione di mezzi per un tipo di convivenza autonoma nel massimo recupero funzionale, la regione Toscana, anche nell'intento di stimolare la ricerca scientifica nel settore, finanzia e promuove l'organizzazione in Firenze, per l'anno 1983 di una mostra-convegno di ausili tecnici e di beni strumentali per handicappati denominata « Florentia Auxilia ».

La mostra-convegno sarà particolarmente dedicata a quei lavori e a quelle opere che, in un contesto di studi interdisciplinare, abbiano tenuto conto delle capacità residue della persona svantaggiata di compensare in tutto od in parte le minorazioni a fronte di reali e concreti obiettivi o inserimenti sociali e nel lavoro.

Art. 2.

Sono istituiti un comitato organizzatore ed un comitato di consulenza tecnico-scientifica nominati con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta.

Il comitato organizzatore è composto come segue:

presidente del consiglio regionale o suo delegato;
presidente della giunta regionale o suo delegato;
tre consiglieri regionali;
presidente della delegazione regionale dell'ANCI o suo delegato;
presidente dell'URPT o suo delegato;
un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
sei delegati regionali delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
tre delegati regionali delle associazioni del volontariato;
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori;
presidente dell'unione regionale delle camere di commercio della Toscana o suo delegato.

Il comitato di consulenza tecnico-scientifica è composto da un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti od organismi:

Università degli studi di Firenze, Pisa e Siena;
Consiglio nazionale delle ricerche;
associazioni delle categorie degli invalidi maggiormente rappresentative;
unità sanitarie locali della Toscana con individuazione su base provinciale.

Il comitato organizzatore nomina nel proprio seno una giunta esecutiva per la gestione tecnica, amministrativa e contabile composta da cinque membri, di cui almeno un rappresentante della regione Toscana con funzioni di presidente.

La giunta esecutiva si avvarrà dell'assistenza dei funzionari dei dipartimenti ed uffici della regione Toscana.

Art. 3.

Al comitato organizzatore della mostra-convegno è destinato, per i fini di cui all'art. 1 della presente legge, un contributo di L. 200.000.000 della regione Toscana.

Art. 4.

Ad iniziativa conclusa, il comitato organizzatore assicura il versamento nel bilancio regionale delle risultanze contabili della mostra-convegno previa differenza delle spese sostenute.

Il comitato di cui al precedente comma, al termine della manifestazione, trasmette la rendicontazione delle entrate e delle spese con tutti gli atti relativi, unitamente ad una documentazione-relazione, alla giunta regionale la quale informa il consiglio sui risultati dell'iniziativa.

Art. 5.

Il contributo previsto all'art. 3 della presente legge fa carico al bilancio dell'esercizio 1983 al cap. 18260 che viene istituito con la variazione di cui al successivo comma.

Al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983 sono apportate alla parte « spese » per analoghi importi, le seguenti variazioni di competenza e di cassa:

In diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . L. 200.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 18260. — Contributo per l'organizzazione di una mostra-convegno dedicata agli ausili per gli handicappati denominata « Florentia Auxilia » L. 200.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 21 febbraio 1983

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 gennaio 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 16 *febbraio* 1983.

(1891)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831330)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 500

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 500

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale .... L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale .... L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 73.000
Abbonamento semestrale .... L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.